



COMUNE DI LONGI
PROVINCIA DI MESSINA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 Reg. DEL 07 APRILE 2021

OGGETTO: PROPOSIZIONE, DA PARTE DEL COMUNE DI LONGI, DI APPELLO IMMEDIATO AVANTI LA CORTE TERRITORIALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO, AVVERSO LA SENTENZA N. 198/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PATTI – SEZIONE LAVORO, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO R.G. N. 433/2019 INSTAURATOSI A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DA PARTE DI OMISSIS DI RICORSO EX ART. 414 E SUCCESSIVI C.P.C. – DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SETTE del mese di APRILE dalle ore 18,15 alle ore 18,20 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco	X	
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco		X
3. CALCO' Davide - Assessore	X	
4. FABIO Salvatore - Assessore	X	
5. MICELI Marco - Assessore		X

- ◆ Presiede il Sindaco Geom. Antonino Fabio.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori Cirrincione Fiorella e Miceli Marco.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 57 del 07 Aprile 2021;
- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
N° 15 /2021

Del 07 aprile 2021

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 57 /2021

Del 07.04.2021

OGGETTO: Proposizione, da parte del Comune di Longi, di appello immediato avanti la Corte Territoriale di Messina – Sezione Lavoro, avverso la sentenza n.198/2021 emessa dal Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento R.G. n.433/2019 instauratosi a seguito di presentazione da parte di *Omissis* di ricorso ex art. 414 e successivi c.p.c.,
- DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE -

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con delibera di G.C. n. 30 del 23 maggio 2019 era stato conferito incarico, all’Avv. Emidio RIOLO, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Ente avverso il ricorso ex art.414 e succ. c.p.c. presentato dalla Sig.ra *Omissis*;
- che detto grado di giudizio si è concluso con l’emissione della sentenza n.198/2021 del 22.02.2021, con la quale il Tribunale di Patti – Sezione per le controversie di Lavoro R.G. n.433/2019 in accoglimento del proposto ricorso ha provveduto ad accertare il diritto della ricorrente a percepire per intero quanto richiesto, condannando, tra l’altro, il Comune di Longi a pagare le spese di lite comprensive di spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale, acquisito il parere del Legale dell’Ente, a tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Longi, ritiene conveniente opporsi alla citata sentenza, anche per evitare il formarsi di un precedente, proponendo appello innanzi alla Corte Territoriale di Messina – Sezione Lavoro;

VISTI:

- l’art. 48 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”, relativo alle competenze della Giunta Comunale;
- le disposizioni del vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 32 che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di *approvare transazioni, rinunce alle liti e costituzione di parte civile*.

DATO ATTO:

- che questo Ente è sprovvisto sia di Ufficio legale che di apposito elenco degli avvocati dal quale attingere per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale e, pertanto, occorre procedere alla nomina di un legale di fiducia;

- **che** nulla osta a che l'incarico per resistere in giudizio venga affidato, per continuità di linea difensiva, all'**Avv. Emidio RIOLO**, avvocato libero professionista, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di **PATTI**, il quale consultato per le vie brevi si è dichiarato disponibile a rappresentare e difendere questo Ente;
- **che**, a seguito di richiesta da parte di questo Ente, il suddetto Legale con PEC del **06 aprile 2021**, acquisita in pari data al n.2516 del protocollo generale di questo Ente, ha provveduto a presentare preventivo di parcella pari ad € 1.982,94 onnicomprensivo di IVA, CPA e Spese Generali nella misura del 15%, quantificato secondo le tariffe minime di cui al D.M. n.55/2014 così come aggiornato dal D.M. n.37/2018 e sul quale il Legale ha già operato una decurtazione del 15% e, quindi per un compenso complessivo richiesto pari ad € **1.685,00**;
- **che** con PEC del 07 aprile 2021, acquisita in pari data al n.2548 del protocollo generale dell'Ente, il Legale ha, altresì, comunicato che l'importo dovuto dall'Ente a titolo di contributo unificato è pari ad € **147,00**;
- **che** il suddetto Legale ha, altresì, provveduto alla trasmissione dell'autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, della dichiarazione consulenti e collaboratori resa ai sensi dell'art.53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001 e per gli effetti dell'art.15 del D. Lgs. n.33/2013 ed il curriculum vitae, comunicando, nel contempo, anche gli estremi della Polizza Assicurativa R.C.P.

CONSIDERATO, altresì, che alla spesa di € **1.832,00** di cui:

- € 1.685,00 per competenze professionali onnicomprensive degli oneri a qualsiasi titolo dovuti, oneri fiscali e previdenziali (IVA e Cassa), spese generali nella misura del 15,00%;
- € 147,00 per contributo unificato

si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale – **Esercizio Finanziario 2021**, in fase di approvazione;

VISTO lo schema del disciplinare d'incarico per la costituzione o resistenza in giudizio che “**sub A**” si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO:

- **che** l'incarico di cui sopra si configura tra i servizi compresi nell'art.2229 e seguenti del codice civile, senza che s'instauri rapporto di impiego e che si svolgerà per un periodo determinato in funzione dei tempi processuali;
- **che** il compenso pattuito per lo svolgimento dell'attività richiesta è rapportato alla tipologia delle prestazioni professionali qualificate richieste, in funzione delle attività che dovranno essere svolte nel corso delle diverse fasi processuali;
- **che** l'incarico trova giustificazione in quanto il suddetto legale è di comprovata professionalità e competenza nella materia oggetto del procedimento di che trattasi;
- **che** l'art.17, comma d) del D. Lgs.vo n.50/2016 annovera la rappresentanza legale tra i servizi esclusi dall'applicazione del codice degli appalti;
- **che** il suddetto art.17 va coordinato con l'art.4 del medesimo decreto, il quale prevede che *l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;*
- **che** in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016.

VISTI, altresì:

- il documento di consultazione dell'ANAC avente ad oggetto “*affidamento di servizi legali*” con il quale l'Autorità elabora, ai sensi dell'art.213, comma 2 del Codice, un atto di regolazione finalizzato

a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell'elenco di cui all'art.17 e per le modalità di affidamento di tali servizi;

- in particolare il punto 1.1, quarto paragrafo del suddetto documento, il quale testualmente recita “L'esclusione dall'ambito oggettivo di applicazione del nuovo pacchetto di direttive europee è motivata dalla circostanza che i servizi legali in questione sono prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti. Ciò può essere ricondotto alla specificità della funzione difensiva ed alla primaria rilevanza giuridica dei diritti alla cui tutela essa è preposta”.

VISTO l'art.2, comma 5, della Legge n.247/2012 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, il quale prevede che sono attività “esclusive” dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali;

RICHIAMATA, altresì, in relazione all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del TAR Puglia n.875 del 31 maggio 2017, che evidenzia come l'affidamento di incarico legale relativo ad attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti, richiamando, peraltro, la Sentenza del Consiglio di Stato n.2730/2012 dell'11 maggio 2012.

RILEVATO che in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito dell'Ente al link “Amministrazione Trasparente alla sezione **Consulenti e Collaboratori**”.

VISTI:

- il D. Lgs.vo n.267/2000;
- il D. Lgs.vo n.50/2016;
- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- l'Ordinamento degli Uffici e Servizi vigente nel Comune di Longi;

Per le motivazioni superiormente riportate e che qui di seguito si intendono integralmente trascritte,

PROPONE


1. **Di conferire l'incarico**, per continuità di linea difensiva, all'**Avv. Emidio RIOLO**, avvocato libero professionista, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di PATTI, con ampio mandato per porre in essere tutti gli eventuali atti giudiziari ed extragiudiziari avverso la suddetta sentenza, a tutela di quest'Amministrazione Comunale.
2. **Di autorizzare** il Sindaco alla firma della relativa procura.
3. **Di dare atto:**
 - **che** l'incarico viene affidato per un importo pari ad **€ 1.832,00** di cui:
 - € 1.685,00 per competenze professionali omnicomprensive degli oneri a qualsiasi titolo dovuti, oneri fiscali e previdenziali (IVA e Cassa), spese generali nella misura del 15,00%, quantificato secondo le tariffe minime di cui al D.M. n.55/2014 così come aggiornato dal D.M. n.37/2018 e sul quale il Legale ha già operato una decurtazione del 15%;
 - € 147,00 per contributo unificato quale importo dovuto dall'Ente;
 - **che** nessun ulteriore compenso potrà essere corrisposto al professionista rispetto a quanto previsto nel disciplinare che sarà sottoscritto;
 - **che** per la costituzione in giudizio al suddetto legale verrà corrisposto un acconto pari ad **€ 1.000,00 compreso IVA, CPA e spese generali** che verrà computato all'atto della definitiva liquidazione;
 - **che** l'incarico trova giustificazione in quanto il suddetto legale è di comprovata professionalità e competenza nella materia oggetto del procedimento di che trattasi;

- **che** l'art.17, comma d) del D. Lgs.vo n.50/2016 annovera la rappresentanza legale tra i servizi esclusi dall'applicazione del codice degli appalti;
 - **che** il professionista ha reso le dichiarazioni, sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse necessarie per la pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del D. Lgs. n.33/2013;
 - **che** il suddetto professionista ha presentato, altresì, l'autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 ed il curriculum vitae;
 - **che**, in ottemperanza a quanto disposto dal **decreto Legislativo n.33/2013** recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente al link "Amministrazione Trasparente alla sezione **Consulenti e Collaboratori**".
4. **Di approvare** lo schema del disciplinare d'incarico che "**sub A**" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
 5. **Di prenotare** la complessiva somma di **€ 1.832,00** imputandola sull'apposito Capitolo del bilancio comunale – Esercizio Finanziario 2021, in fase di approvazione.
 6. **Di assegnare** alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria – Servizio Contenzioso, con funzioni dirigenziali, la complessiva somma di **€ 1.832,00** per fare fronte alla spesa scaturente dal presente incarico legale.
 7. **Di autorizzare** la stessa responsabile all'adozione degli adempimenti consequenziali di competenza, compresa la sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico.
 8. **Di dare atto, altresì:**
 - **che**, ai sensi dell'art.163, commi 1 e 5 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, trattasi di spese urgenti, obbligatorie e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto necessarie in toto per il regolare conferimento dell'incarico legale, al fine di evitare danni all'Ente;
 - **che** ai sensi dell'art.183, comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
 9. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTENZIOSO

Maria Lazzara

Maria Lazzara



IL PROPONENTE
DAL SINDACO
Geom. Antonio Fabio

Antonio Fabio



Rep. N. ___/2021

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

CELL.: 3346141177 – FAX: 0941485401

OGGETTO: Proposizione, da parte del Comune di Longi, di appello immediato avanti la Corte Territoriale di Messina – Sezione Lavoro, avverso la sentenza n.198/2021 emessa dal Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento R.G. n.433/2019 instauratosi a seguito di presentazione da parte di *Omissis* di ricorso ex art. 414 e successivi c.p.c.,

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale del Comune di LONGI – Via Roma n.2, con il presente disciplinare d’incarico, avente per le parti forza di legge a norma dell’articolo 1372 del codice civile, da sottoscrivere

TRA

il **COMUNE DI** _____ (che in prosieguo sarà indicato con la dizione “**Comune**”) - Codice Fiscale: _____ e Partita IVA: _____, in persona del Responsabile dell’AREA _____ - _____ giusta determina Sindacale n. _____ del _____, domiciliato per la carica presso il Comune stesso ed il quale dichiara d’intervenire in quest’atto esclusivamente, per conto e nell’interesse del Comune predetto;

E

l’**Avv.** _____ avvocato libero professionista, con studio legale in _____ (_____) iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di _____, che in prosieguo sarà indicato con la dizione <<**Legale**>>, che agli effetti tutti del presente disciplinare d’incarico, elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell’Ufficio di Ragioneria. Il legale designato, ricevuta e letta copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare l’incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l’attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate.

PREMESSO

- **CHE** il Comune di _____ deve conferire incarico per proposizione appello immediato avverso la sentenza n.198/2021, anche per evitare il formarsi di un precedente, presentando appello innanzi al Tribunale Territoriale di MESSINA – Sezione Lavoro competente in materia;
- **CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, resa immediatamente esecutiva, si è stabilito, tra l’altro, quanto segue:

=====

=====

=====

CHE con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. ____/____ è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico

PREMESSO QUANTO SOPRA

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

- ARTICOLO 1 -

L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

- ARTICOLO 2 -

Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto di cui al presente disciplinare d'incarico per un compenso di € _____ onnicomprensivo degli oneri a qualsiasi titolo dovuti, oneri fiscali e previdenziali (IVA e Cassa), spese generali nella misura del 15%. Nessun ulteriore compenso potrà essere corrisposto al professionista, relativamente al presente grado di giudizio, rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare d'incarico. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comunelongi.it l'intervenuto deposito di ogni singolo provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune. Per potere procedere alla liquidazione della parcella, dovrà essere emessa idonea fattura in formato valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura in formato elettronico al protocollo generale del Comune. Il Legale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 5, del D.L. n.78/2010, ha dichiarato di non essere titolare di cariche elettive.

- ARTICOLO 3 -

Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

- ARTICOLO 4 -

Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato il Comune sull'esito del procedimento di appello instaurato presso il Tribunale Territoriale di Messina avverso la sentenza n.198/2021,

fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Dovrà, inoltre, notiziare il Comune di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa. Il Legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura ed in merito all'utilità per il Comune nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse del Comune nella causa, ovvero di transigere la lite. La facoltà di transigere resta riservata al Comune, mediante approvazione preventiva con apposita deliberazione dello schema di transazione, che sarà successivamente sottoscritto anche dal Legale. Al Legale spetta il compito di prospettare le soluzioni più favorevoli e l'eventuale predisposizione dell'atto transattivo. Il Comune resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un ulteriore compenso oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

- ARTICOLO 5 -

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa. Inoltre, il Legale si obbliga, a comunicare almeno due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre, le probabilità di soccombenza. La valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei presupposti di fatto, degli strumenti di prova ed in relazione agli orientamenti giurisprudenziali.

- ARTICOLO 6 -

Il legale incaricato dichiara, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicate e che inoltre non si è occupato in alcun modo delle vicende oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il presente disciplinare d'incarico ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del C.C.

A tal fine il legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- ARTICOLO 7 -

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo o necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, è data facoltà al legale di sceglierlo liberamente senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare d'incarico per il legale principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

- ARTICOLO 8 -

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o tramite PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, calcolato nell'ambito del compenso stabilito, sulla base dei limiti minimi della tariffa professionale. Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata e, pertanto, considerato lo stato e/o la fase in cui si trova il procedimento da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

- ARTICOLO 9 -

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente al legale incaricato, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa, secondo quanto richiesto dal legale. Il legale riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso il legale renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

- ARTICOLO 10 -

Il legale incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico medesimo.

- ARTICOLO 11 -

Il legale tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato dal Comune di Longi con delibera di G.M. n.05 del 24 gennaio 2014, pubblicato sul sito istituzionale ed il cui contenuto dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto.

Il legale, inoltre, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. comunica che il conto corrente dedicato è quello riportato nella fattura.

- ARTICOLO 12 -

Il legale ha trasmesso, altresì, l'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione relativa ai consulenti e collaboratori ai sensi dell'art.53, comma 14 del D. Lgs. n.165/2001 e per gli effetti dell'art.15 del D. Lgs. n.33/2013 ed il curriculum vitae.

- ARTICOLO 13 -

Il legale ha comunicato, altresì, gli estremi della propria polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della L.R. n.242/2012 e del D.M. 22.09.2016.

- ARTICOLO 14 -

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare d'incarico, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

- ARTICOLO 15 -

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare d'incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La trattazione dei dati, la conservazione e la sicurezza dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Europeo n.679/2016.

- ARTICOLO 16 -

Il presente disciplinare d'incarico non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed ai sensi dell'articolo 36 del vigente regolamento comunale dei contratti e sarà registrato soltanto in caso d'uso.

- ARTICOLO 17 -

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Questo disciplinare d'incarico dattiloscritto, redatto in carta libera, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, viene letta alle parti, le quali riconoscendolo conforme alla loro volontà viene approvato e sottoscritto, per conferma ed approvazione, con firma digitale.

- ARTICOLO 18 -

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

**PER IL COMUNE:
IL RESPONSABILE DELL'AREA**

(_____)

IL LEGALE
(Avv. _____)


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi, li 07/04/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

(Rag. Gabriella Pidalà)




1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 07/04/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)




2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

CAPITOLO n. 10120309 SIOPE _____	Voce: " _____ "
<input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui _____	Impegno n° 180/2021 per € 1.832,00

Longi, li 07/04/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 54

DEL 07.04.2021 DALLE ORE 18,15 - ALLE ORE 18,20.

PROPOSTA N. 57 DEL 07.04.2021

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano
 Davide Galò

IL PRESIDENTE
 Geom. Antonino Fabio

Il Segretario Comunale
 Dott. Enrico SPALLINO

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 07.04.2021 - Il Segretario Comunale - *Dott. Enrico SPALLINO*

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale *Dott. Enrico SPALLINO*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal 08.04.2021

Longi, li 07.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Enrico SPALLINO

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
 Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Enrico SPALLINO